

*Soci*

GIGETTO FURLOTTI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LUCA MONTALI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI  
Avvocato

ANGELICA CISARRI  
Avvocato

*Associati*

LETIZIA BELLI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

MARTA VITALI  
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI  
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI  
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO  
Avvocato

*Consulenti*

FRANCESCA SANTINI  
Consulente del Lavoro

**CIRCOLARE N. 28/2021**

**Parma, 14 ottobre 2021**

## **GREEN PASS – PROCEDURA OPERATIVA DI CONTROLLO**

L'articolo 9-septies del decreto-legge 52/2021, introdotto dall'art. 2 del decreto legge n. 127/21 ha previsto l'accessibilità (per il momento dal 15 Ottobre al 31 Dicembre 2021) nei luoghi di lavoro esclusivamente a coloro che siano in possesso del certificato verde Covid-19 (cosiddetto Green Pass) in corso di validità.

Di seguito precisiamo le procedure che il datore di lavoro deve porre in essere per uniformarsi al predetto obbligo di legge:

### **Protocollo con le modalità organizzative**

In particolare, all'interno del regolamento aziendale, che costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi dovranno essere evidenziati questi aspetti:

- I soggetti interessati al controllo: Si dovranno prendere in considerazione non soltanto i dipendenti ma anche altri soggetti che quotidianamente accedono in azienda a fini lavorativi o formativi come, ad esempio, somministrati, lavoratori di ditte in appalto (es. addetti alle pulizie), tirocinanti, distaccati, collaboratori, artigiani, professionisti, ecc.;
- I soggetti delegati, dal datore di lavoro, ad effettuare legittimamente il controllo del Green Pass: soggetti che dovranno essere formalmente nominati dietro volontaria adesione;
- Il comportamento dovrà tenere il lavoratore all'accesso dei locali aziendali: presentazione del certificato verde e, in caso di richiesta, di documento di riconoscimento;
- Le modalità di verifica del Green Pass: controllo "a tappeto" per tutti i lavoratori da effettuarsi all'ingresso dei locali aziendali oppure controllo "a campione", con l'indicazione del numero dei lavoratori che quotidianamente saranno controllati;
- Le conseguenze in caso di mancato possesso del Green pass in corso di validità;
- Il comportamento che dovranno tenere i soggetti esentati alla presentazione del Green pass ed in possesso di un certificato medico che evidenzia l'esenzione;
- Le conseguenze, anche di natura disciplinare, in caso di avvio della prestazione lavorativa, all'interno dei locali aziendali, da parte dei lavoratori che non hanno un Green pass in corso di validità.

### **Nomina dei soggetti delegati al controllo del Green Pass**

Il documento dovrà contenere anche una informativa che evidenzia le modalità di controllo delle persone che accederanno, per motivi sia lavorativi che formativi, all'interno dei locali aziendali.

La nomina dovrà essere confermata dall'assenso della persona nominata, che potrà essere anche un soggetto esterno all'azienda.

### **Lettera ai lavoratori per comunicare l'avvio dei controlli**

Trattasi di una comunicazione che il datore di lavoro potrà fare a tutti i lavoratori per renderli edotti di questo nuovo obbligo

Alla comunicazione potrà essere allegato anche il Regolamento con le specifiche di controllo che il datore di lavoro si è dato.

La richiesta di informazioni, sul possesso o meno del Green pass da parte del Datore di Lavoro è legittimata da quanto previsto dall'articolo 9-octies, del decreto-legge n. 52/2021 (introdotto dal decreto legge 139/2021) secondo il quale il datore di lavoro può richiedere al lavoratore, preventivamente, una comunicazione relativa al possesso del certificato verde Covid-19. La comunicazione del lavoratore dovrà essere fornita con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

### **Lettera di allontanamento**

Qualora durante i controlli - effettuati con il software "VerificaC19" ovvero con il software messo a disposizione dal Ministero della Salute – il soggetto incaricato del controllo dovesse appurare la mancanza di un Green pass in corso di validità, dovrà fornire al lavoratore una lettera con la quale lo informa che dovrà allontanarsi dai locali aziendali e come verranno trattate le giornate di assenza dalla prestazione lavorativa (assenza ingiustificata e mancato pagamento della retribuzione e di qualsiasi altro compenso o emolumento, comunque denominato, collegato alla prestazione lavorativa non svolta).

### **Lettera di contestazione disciplinare**

Se il controllo è avvenuto all'interno dei locali aziendali, e non al momento dell'accesso, per il lavoratore trovato privo di Green Pass in corso di validità si potrà avviare un procedimento disciplinare, in quanto ha violato quanto disposto nel regolamento aziendale, di cui era a conoscenza.

Inoltre, il datore di lavoro potrà, eventualmente, evidenziare la violazione anche al Prefetto della provincia ove ha sede l'azienda, al fine di valutare l'applicazione della possibile sanzione prevista dal

comma 9, dell'articolo 9-septies, del decreto-legge n. 52/2021 (sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro in caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di possesso del Green Pass).

#### **Nuove modalità di controllo automatizzato**

Il Governo ha recentemente previsto alcune modifiche alle modalità di controllo del Green Pass:

a) i soggetti preposti alla verifica del certificato verde Covid-19 potranno richiedere in anticipo, rispetto alla prestazione lavorativa, l'informativa sul possesso del Green Pass a particolari categorie di lavoratori (es. lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in base a turnazioni o lavoratori connessi all'erogazione di servizi essenziali), ciò al fine di contemperare specifiche esigenze di natura organizzativa.

b) il Ministero della salute renderà disponibili, ai datori di lavoro, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui sia previsto l'accesso ai luoghi di lavoro.

c) Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati potranno comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni per il rilascio del certificato verde Covid-19.

d) Nel caso in cui, all'esito delle verifiche effettuate con le nuove modalità di verifica descritte al punto b), l'interessato non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell'accesso al luogo di lavoro mediante l'applicazione "VerificaC19".

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Paolo Percalli